



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI VASTO

in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Franca Malatesta, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento civile iscritto al n.1226/2016 del Ruolo Generale Affari Civili,
avente ad oggetto: Servitu.

TRA

██████████ e ██████████
██████████ rappresentati e difesi dall'avv. ██████████ con studio in
Lanciano e dall'avv. ██████████ con studio in Vasto, ivi
elettivamente domiciliati;

ATTORI

E

██
rappresentati
e difesi dall'avv. ██████████ con studio, in Vasto, alla Via ██████████ ivi
elettivamente domiciliati.

CONVENUTI





FATTO

██ hanno convenuto in giudizio, innanzi a questo Tribunale, ██ per ivi sentir 1) accertare e dichiarare l'inesistenza di qualsiasi servitù di passaggio sulla proprietà del sig. ██ e della sig.ra ██ in favore degli odierni convenuti, 2) condannare i convenuti al risarcimento del danno, da liquidarsi in via equitativa, arrecato in conseguenza delle molestie nel godimento della piena e legittima proprietà e dell'interferenza illecita nella vita privata di parte attrice; 3) condannare i convenuti al risarcimento del danno per lite temeraria, ex art. 96 c.p.c, nella misura ritenuta equa e di giustizia; 4) con vittoria di spese e competenze di lite.

A sostegno della domanda hanno dedotto i coniugi ██ di aver acquistato da ██ con atto pubblico per Notar ██ del 15.12.2008, rep. 692, racc. 514, la proprietà di un fabbricato, con relative pertinenze, sito in Villalfonsina, in catasto fg██████ p.lle ████████ sub. 4, 771 e ████████ sub.1; dopo essere stati dal venditore rassicurati circa l'inesistenza di oneri, pesi e/o servitù; e che, nella parte retrostante del fabbricato, insiste sulla p.lla ████████ un cortile delimitato da recinzione metallica.

Hanno evidenziato che nell'estate del 2009, rientrati in Italia dal Belgio per trascorrere un periodo di ferie, hanno trovato la recinzione metallica totalmente rimossa ed i confinanti coniugi ██ che pretendevano di esercitare la servitù di





passaggio su detto cortile, pur accedendo i medesimi alla loro abitazione attraverso il [REDACTED] e da [REDACTED] attraverso il terreno di loro proprietà di cui alla p.lla n. [REDACTED]. Hanno riferito circa l'inutilità dei tentativi di comporre bonariamente la questione.

Si sono costituiti in giudizio [REDACTED] i quali hanno eccepito di aver acquistato con atto per notar [REDACTED] del 31 agosto 1970 (Rep. n. 34904, registrato in Lanciano il 2 settembre 1970 al n. 1420 del Vol. n. 195), in comunione dei beni, un piccolo immobile in agro di Villalfonsina al vico 7° di [REDACTED] in catasto al foglio n. [REDACTED] particella n. [REDACTED] sub. 6; con accesso da [REDACTED] all'attualità senza alcuna indicazione visibile; di aver successivamente acquistato da [REDACTED] e [REDACTED] [REDACTED] con rogito per notar [REDACTED] del 1 ottobre 1993 (Rep. n. 51482, registrato in Lanciano l'8 ottobre 1993 al n. 1573, Sez. IV), due unità immobiliari nel medesimo Comune: la prima al vico 7° di [REDACTED] e l'altra al vico 8° dello stesso corso, in catasto al foglio n. [REDACTED] rispettivamente, nella particella n. [REDACTED] sub. 2 e sub. 3; nonché un terreno adiacente a dette unità, sempre in foglio n. [REDACTED] alla particella n. [REDACTED]. Hanno aggiunto che l'accesso all'unità sub. 2 avveniva da [REDACTED] attraverso il vico 7°, all'attualità senza alcuna indicazione visibile; mentre per il sub. 3 l'accesso avveniva da [REDACTED] attraverso il vico 8°, ugualmente senza alcuna indicazione visibile. Hanno dedotto che, dopo lavori di ristrutturazione, le predette due unità immobiliari sono state unite in un'unica, come da denuncia di variazione n. 1179 per fusione (21 dicembre 1995) all'UTE di





Chieti, con la quale venivano soppressi i subalterni n. 2 e n. 3 con la costituzione del subalterno 7. Hanno evidenziato che il fabbricato di essi [REDACTED] – [REDACTED] è stato sempre servito da una corte che, dipartendosi dall'ingresso *ex sub* 3 del fabbricato di proprietà conduce al limitrofo vicolo 8 di [REDACTED]. Detta corte è stata da sempre comodamente, pacificamente, continuativamente ed ininterrottamente utilizzata da [REDACTED] nonché dai loro precedenti danti causa tutti, per raggiungere il proprio immobile, in un percorso largo circa un metro, che insiste sull'area di corte.

Hanno rappresentato che, in seguito all'acquisto da parte di [REDACTED] e [REDACTED] di una porzione della particella [REDACTED] e della particella [REDACTED] del foglio n. [REDACTED] nello stato di fatto, per notar [REDACTED] del 15 dicembre 2008 (rep. n. 692, racc. n. 514), ovvero quasi quarant'anni dopo l'acquisto dei [REDACTED] seguiva illegittima interclusione del piccolo spiazzo operata dal [REDACTED] che ha impedito ogni passaggio ai [REDACTED] per accedere alla proprietà.

Hanno riferito che il Tribunale di Vasto, su ricorso di essi coniugi [REDACTED] con giudicato possessorio (RG 1406/09), ha condannato gli odierni attori alla rimozione di una recinzione illegittimamente apposta, conclamando il possesso ultra – trentennale degli scriventi, giusta ordinanza (prot. 750 del 13 ottobre 2010) per dr. [REDACTED] e che, per i medesimi fatti è stato attivato pure procedimento penale per inottemperanza all'ordine del giudice e per minacce, illeciti patiti sempre a causa del [REDACTED] conclusosi con la condanna del [REDACTED] giusta





decisione del Tribunale di Vasto – sez. Penale – giudice monocratico (1384/13 RGNR – sent. 301/16).

Hanno eccepito, in diritto, l'insistenza del danno subito dagli attori, per essere, al contrario, il danno stato perpetrato dagli attori nei confronti dei convenuti; l'insussistenza della lite temeraria a carico dei convenuti, bensì la sussistenza a carico degli attori e l'inesistenza di alcun diritto assoluto degli attori, sussistendo in favore dei convenuti servitù di passaggio, da usucapione ultraventennale.

In corso di causa gli attori hanno aggiunto alle proprie conclusioni, con la memoria ex art. 183, co.1, c.p.c., in via subordinata, la domanda di accertamento e declaratoria di estinzione della servitù di passaggio per non uso ventennale da parte dei coniugi [REDACTED]

Sono state, quindi, ammesse le prove richieste dalle parti; precisate le conclusioni e assegnata la causa in decisione, alla scadenza dei termini di legge la causa è stata rimessa sul ruolo al fine di acquisire ctu volta a determinare la ricorrenza delle condizioni indicate da parte convenuta. Espletata ctu a mezzo dell'ing. [REDACTED] veniva fissata al 12 maggio 2020 l'udienza per la precisazione delle conclusioni. Con decreto del 5 maggio 2020 la causa è stata rinviata all'udienza del 4 giugno 2020, in ossequio alle tabelle del magistrato nelle more assegnatario del procedimento, nonché disposta la trattazione scritta dell'udienza, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.

Ha fatto seguito, dipoi, provvedimento di variazione tabellare del 7 gennaio 2021,





con il quale il procedimento iscritto al n. 1226/2016 veniva assegnato allo scrivente magistrato che, con decreto in data 17 febbraio 2021, ha rinviato la causa davanti a sé, all'udienza del 21 maggio 2021, al fine di trattenere la causa in decisione, senza ulteriore concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.

DIRITTO

La domanda è parzialmente fondata e, pertanto, meritevole d'accoglimento, nei limiti di seguito indicati.

Preliminarmente, osserva il giudicante che la comparsa conclusionale di parte convenuta, depositata in data 22 giugno 2021, non era stata autorizzata e pertanto la stessa non è utilizzabile: infatti, nel decreto di fissazione udienza mediante trattazione scritta del 17 febbraio 2021 si legge *"non assegna alle parti i termini previsti dall'art. 190 c.p.c., essendo già stati concessi"*.

Gli attori si sono azionati per sentir dichiarare l'inesistenza di qualsiasi servitù di passaggio sulla loro proprietà, a favore dei convenuti e questi ultimi, nel chiedere il rigetto della domanda attorea, hanno eccepito di aver acquisito il diritto di servitù di transito a favore dell'unità individuata in catasto al fg. ■ part. n. ■ sub 7 e a peso delle particelle n. ■ e n. ■ del fg. 8, ovvero per accedere all'immobile di proprietà da ■ passando sulla corte di proprietà attorea, per usucapione; o per destinazione del padre di famiglia.

Per quanto attiene all'acquisto per usucapione ventennale, occorre chiarire che il termine iniziale non può individuarsi nel 31 agosto 1970, data di acquisto da parte





degli odierni convenuti in comunione dei beni, dell'immobile in agro di Villalfonsina al Vico 7° di [REDACTED] in catasto al foglio n. [REDACTED] particella n. [REDACTED] sub. 6, con accesso – per l'appunto – da [REDACTED] attraverso il Vico 7°, bensì, semmai, con il 1 ottobre 1993, data di acquisto da [REDACTED] e [REDACTED] [REDACTED] delle unità immobiliari site nel medesimo Comune, in catasto al foglio 8, p.lla [REDACTED] sub. 2 e p.lla [REDACTED] sub 3, con terreno adiacente, fg. 8 p.lla [REDACTED].

Senonché, dalla lettura dell'atto di acquisto e dalla richiesta di concessione edilizia n.33 dell'11 giugno 1994, emerge l'impossibilità da parte dei coniugi [REDACTED] [REDACTED] di unire il possesso a quello dei loro danti causa al fine del computo del termine utile per l'usucapione (art. 1146, co.2, C.C.).

Si legge infatti, nell'atto di acquisto che gli odierni convenuti "... *accettano quanto segue: vecchia, cadente, inabitabile, casa di abitazione, disabitata da anni e da demolire ...*" e nella relazione accompagnatoria della richiesta predetta concessione -----"*Il fabbricato interessato ai lavori è ubicato nel centro urbano del Comune di Villalfonsina, vico 7° di [REDACTED] e consta di n. 3 piani fuori terra. È da diversi anni disabitato, in precarie condizioni di stabilità, con parti già in parte crollate come i balconi e la gradinata esterna ...*".

E' evidente, quindi, che l'esercizio della servitù di passaggio, della quale si ha contezza dalle dichiarazioni degli informatori sentiti nel procedimento possessorio n. 1406/2009, versate in atti e dalle prove orali assunte nel presente procedimento è stato interrotto per anni, con conseguente impossibilità per i convenuti coniugi





██████████ di giovarsi del possesso dei propri danti causa.

Resta da esaminare se l'usucapione ventennale si sia perfezionata a decorrere dall'ottobre del 1993, meglio, dall'11 giugno 1994 (data rilascio concessione all'esecuzione dei lavori edili da parte del Comune di Villalfonsina), sussistendo almeno astrattamente tale possibilità, atteso che l'atto introduttivo del presente giudizio risulta notificato tramite spedizione mediante il servizio postale effettuata in data 30 novembre 2016.

Presupposti per l'usucapione sono la prova del possesso per un periodo di tempo – come si è appena detto - non inferiore a venti anni, continuato, non violento, non clandestino, la prova dell'*animus* di esercitare la servitù di passaggio; deve essere, altresì, soddisfatto il requisito dell'apparenza.

La costituzione della servitù di passaggio, sia per usucapione, sia per destinazione del padre di famiglia, infatti, può avvenire solo per le servitù c.d. apparenti, cioè per quelle servitù che si manifestano con opere visibili e permanenti destinate al loro esercizio (ad es. la presenza di un viottolo che percorre il fondo servente, che si è formato per effetto del passaggio continuo); e questo, per evitare che comportamenti solamente tollerati o addirittura clandestini possano portare all'usucapione di una servitù.

Dagli esiti dell'istruttoria e, in particolare, dall'escussione dei testimoni ammessi e dall'esame della documentazione versata in atti, nonché dalle deduzioni difensive delle parti, si può ritenere raggiunta la prova in ordine al passaggio esercitato per





un periodo di tempo superiore al ventennio, in modo non clandestino, pacifico e continuo, con l'animus di esercitare la detta servitù.

La teste [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] (ud. 12.12.2017) ha affermato "... *E' vero il fabbricato [REDACTED] è stato sempre servito da una corte che dipartendosi dall'ingresso ex sub 3 del fabbricato di proprietà conduce al limitrofo vicolo 8 di [REDACTED] Prima che i convenuti acquistassero la proprietà era di due fratelli prima ancora non lo so'. E, ancora:" E' vero detta corte è stata da sempre utilizzata da [REDACTED] ed [REDACTED] nonché dai loro danti causa per raggiungere l'immobile in un percorso largo un metro. Nello spiazzo retrostante il fabbricato invece si riunivano le persone ed era un luogo di ritrovo";*

La teste [REDACTED] [REDACTED] residente in [REDACTED] afferma "*E' vero il fabbricato [REDACTED] - [REDACTED] è stato sempre servito da una corte che dipartendosi dall'ingresso ex sub 3 del fabbricato di proprietà conduce al limitrofo vicolo 8 [REDACTED] come da planimetria allegato n.3 alla perizia di parte convenuta". E continua: " E' vero detta corte è stata da sempre utilizzata da [REDACTED] ed [REDACTED] nonché dai loro dante causa per raggiungere l'immobile in un percorso largo un metro all'incirca dal 1960 perché nel 1953 facevo catechismo".*

Conferma l'esercizio del passaggio anche la teste [REDACTED] [REDACTED] (ud. 27 marzo 2018), residente al [REDACTED] Vico VII, che afferma: "*L'accesso all'immobile avveniva ed avviene attraverso il vico VIII"; e, ancora: "E' vero il*





fabbricato dei coniugi [REDACTED] [REDACTED] è stato sempre asservito da una corte che dipartendosi dall'ingresso ex sub 3 del fabbricato di proprietà conduce al limitrofo vicolo 8 d [REDACTED]. " E' vero detta corte è stata da sempre utilizzata dai coniugi [REDACTED] [REDACTED] e prima dai loro dante causa per raggiungere l'immobile in un percorso largo più di un metro".

Nello stesso senso le dichiarazioni rese dagli informatori, nel procedimento possessorio n. 1406/2009 promosso dai coniugi [REDACTED] tutte rese previa assunzione dell'impegno di rito.

L'informatrice [REDACTED] [REDACTED] residente in [REDACTED] Vico IX (chiarito in corso di causa che il Vico indicato come IX corrisponde in realtà al Vico VIII) ha riferito: *"... So che i ricorrenti da sempre e cioè ben prima che acquistassero l'immobile dove abitano passavano su detto spiazzo. Successivamente all'acquisto dell'immobile e cioè nei primi anni '90, i ricorrenti accedevano alla porta dello stesso percorrendo il vicolo 8 e, giunti allo spiazzo stesso, entravano in casa. Posso precisare che il vicolo è carrabile e ciò fino alla fine. Infatti i ricorrenti entravano assai spesso, anzi quasi sempre, nel vicolo; alla fine della strada parcheggiavano e scaricavano la vettura, provvedendo a portare ogni cosa, alimenti e quant'altro, oppure mobili, passando sullo spiazzo ed entrando da lì nella porta di casa".*

L'informatore [REDACTED] (nato a Villalfonsina nel 1928) ha ricostruito i passaggi delle unità immobiliari di proprietà dei convenuti: *"Conosco perfettamente i luoghi*





per cui è causa. Conoscevo, infatti, il signor [REDACTED] che era il proprietario dell'immobile oggi in proprietà dei [REDACTED] che lo hanno acquistato dal nipote del [REDACTED] stesso, successore di tale ultimo. Posso riferire che quando ero più giovane mi sono recato più volte a casa del [REDACTED] ed accedevamo a casa dello stesso passando per il vicolo 8, ciò con una vecchia "topolino" del [REDACTED] ed accedevamo a casa dello stesso passando sullo spiazzo. Ciò attraverso la porta stessa che attualmente conduce a casa dei ricorrenti. Tutto ciò è successo da sessanta anni a questa parte. Vado a casa dei [REDACTED] da quando loro hanno acquistato quell'immobile e cioè dal 1993. Passo sempre per il vicolo 8 e poi entro nello spiazzale per entrare nella porta di casa loro. Più volte mi sono fermato intrattenendomi sullo spiazzale con i ricorrenti. Questi hanno sempre usato lo spiazzo per fare conserve, pomodori e quant'altro; per stendere i panni e per fare diverse faccende quali carichi e scarichi di merci che portavano con la macchina fino alla fine del vicolo. Più volte li ho aiutati io stesso a caricare e scaricare merce, trasportandola dalla macchina alla casa proprio attraverso lo spiazzo. Abbiamo usato quello spazio anche per intrattenerci tutti insieme e vi abbiamo anche mangiato. I [REDACTED] infatti, spesso ci poggiavano un tavolo e delle sedie".

Concorde la dichiarazione dell'informatore [REDACTED] "conosco i luoghi per cui è causa perché sono un vicino dei ricorrenti. Essendo loro amico, più volte mi sono recato in casa dei [REDACTED] assieme a mia moglie presso casa loro, prendendo il vicolo 8 ed arrivando allo spiazzo, spazio su cui è presente l'ingresso".





██████████ sempre nella fase possessoria, ha detto: *"conosco i fatti di causa perché sono nata nella casa che oggi è di ██████████ L'immobile era di mio padre che l'ha lasciato in eredità a mio fratello, ██████████ Oggi io quando vado a Villalfonsina, abito di fronte, ovvero su vico 8. Ricordo che i proprietari dell'immobile che oggi è dei ██████████ signori ██████████ passavano tranquillamente sullo spazio innanzi all'immobile, appunto, dei ██████████ (allora ██████████ Avevano, quindi, un passaggio sin dai primi del '900. Nessuno ha mai impedito il passaggio su quello spazio da cui si accede all'immobile dei ricorrenti: né i miei nonni e nemmeno alcun altro. Attualmente il passaggio era pacificamente aperto e libero. Infatti, più spesso negli anni sono andato sul posto per cui è causa passando attraverso lo spiazzo ed entrando in casa dei ██████████ Lo spiazzo, come detto era completamente aperto e libero. Ci siamo più volte trattenuti con i ██████████ sullo spiazzale, intrattenendoci anche per cene o pranzi o solo per parlare ..."*.

Non supportato da prova è risultato l'assunto di parte attrice secondo il quale i ██████████ avrebbero apposto, all'atto della fusione dei fabbricati, una recinzione per *"delimitare la loro proprietà a confine con la particella n. 771, al tempo di ██████████ e successivamente acquistata dai ██████████"*

In merito, nessun teste né informatore ha riferito sulla presenza della detta recinzione, eccezion fatta per i testi ██████████ e ██████████ fratello e cognata dell'attore, peraltro residenti in Belgio, i quali sul punto risultano inattendibili.





Sussiste anche il requisito della continuità del possesso, dal momento che l'esito favorevole agli odierni convenuti del procedimento possessorio ha prodotto in capo ai medesimi l'effetto di cui all'art. 1167, co.2, C.C. e a nulla valendo lettere di diffida (come quella datata luglio 2012, doc.7 all. atto di citazione) o di messa in mora: tali atti, infatti, idonei ad interrompere il decorso della prescrizione per i diritti obbligatori, come i diritti di credito, non impediscono l'esercizio del possesso da parte del terzo, che ben può esercitarlo anche in contrasto con la volontà del titolare del corrispondente diritto reale (Cass. civ. Sez. II, 29 luglio 2016, n. 15927).

Solo la domanda giudiziale, precisamente, la notificazione dell'atto con cui inizia il giudizio (art. 2943 c.c.) diretto al recupero del possesso interrompe il decorso del tempo utile per l'usucapione (Cass., 16861/2013); ma, come si è detto sopra, nella fattispecie concreta la notifica dell'atto di citazione da cui è originata la causa in oggetto è stata effettuata 22 anni dopo l'inizio dell'esercizio della servitù da parte dei convenuti.

Gli attori, ai fini dell'interruzione dell'usucapione, hanno eccepito di aver introdotto un procedimento di mediazione, fornendo a sostegno prova documentale (verbale di primo incontro, doc. n. 19 all. atto di citazione).

La domanda di mediazione deve ritenersi valido atto interruttivo dell'usucapione.

L'articolo 5, comma 6, del Decreto Legislativo n. 28/2010, infatti, sancisce l'equiparazione della domanda di mediazione alla domanda giudiziale in relazione





agli effetti sulla prescrizione (articolo 5, comma 6: "*Dal momento della comunicazione alle altre parti, la domanda di mediazione produce sulla prescrizione gli effetti della domanda giudiziale. Dalla stessa data, la domanda di mediazione impedisce altresì la decadenza per una sola volta, ma se il tentativo fallisce la domanda giudiziale deve essere proposta entro il medesimo termine di decadenza, decorrente dal deposito del verbale di cui all'articolo 11 presso la segreteria dell'organismo*").

Tuttavia, anche questo atto è tardivo rispetto all'interruzione del termine per l'usucapione, leggendosi nel verbale di primo incontro che la comunicazione agli odierni convenuti è stata effettuata in data 22 luglio 2016.

L'unico requisito che manca, al fine dell'accoglimento della domanda riconvenzionale di usucapione della servitù di passaggio, è la presenza di opere visibili e permanenti, obiettivamente destinate al suo esercizio, che siano esistite ed abbiano avuto tale destinazione per tutto il tempo prescritto dalla legge (Cass., 21.07.1989, n. 3472).

Più precisamente, "Se un sentiero costituisce passaggio da un fondo ad un altro del medesimo proprietario, per l'acquisto per usucapione della servitù di transito attraverso di esso a favore di un fondo appartenente ad un altro soggetto, è necessaria l'esistenza di ulteriori opere, visibili e permanenti, da cui il giudice del merito possa desumere inequivocabilmente la destinazione anche al servizio di questo, quali per esempio un tracciato di collegamento (Cass., 23.06.1998, n.





6207).

Avrebbe, in tal senso, giovato alla posizione dei convenuti la ricostruzione della gradinata esterna, orientata verso [REDACTED] che dava accesso al piano 1, in quanto, come afferma il ctu nel proprio elaborato, il sedime della scala (in parte crollata, in parte demolita) dimostra che la parte iniziale di detta scalinata si collocava *"su quella che attualmente appare essere la sola particella n. [REDACTED] (figura 2, a pagina 8 dell'elaborato), "circostanza confermata da una sovrapposizione grafica in scala più ampia allegata alla presente"*.

Il requisito dell'apparenza della servitù, necessario ai fini del relativo acquisto per usucapione (o per destinazione del padre di famiglia) si configura, infatti, come presenza di segni visibili di opere permanenti obiettivamente destinate al suo esercizio e rivelanti, in modo non equivoco, l'esistenza del peso gravante sul fondo servente, così da rendere manifesto che non si tratta di attività compiuta in via precaria, bensì di preciso onere a carattere stabile; ne consegue che, per l'acquisto in base a dette modalità di una servitù di passaggio, non basta l'esistenza di una strada o di un percorso all'uopo idonei, essendo, viceversa, essenziale che essi mostrino di essere stati realizzati al preciso scopo di dare accesso al fondo preteso dominante attraverso quello preteso servente ed occorrendo, pertanto, un "quid pluris" che dimostri la loro specifica destinazione all'esercizio della servitù (Cass. Civ., n. 13238/2010; Cass. Civ., sez. II, 25/10/2017, n.25355).





Conforme alle citate pronunzie è, da ultimo, la recente ordinanza del 6 maggio 2021, n. 11834, con la quale la Corte di Cassazione ha cassato con rinvio la sentenza impugnata, che aveva ritenuto acquisita, per usucapione, la servitù di passaggio su di una scalinata presente sul fondo dei convenuti ed utilizzata dall'attrice per accedere alla propria cantina, collocata sul fondo costeggiato dalla scalinata medesima, nonostante quest'ultimo avesse altro accesso dalla pubblica via e la scalinata fosse stata realizzata non già per accedere a detta cantina, ma per collegare due strade pubbliche, collocate una a monte e l'altra a valle.

L'inesistenza sul fondo degli attori, di opere visibili e permanenti, realizzate con lo scopo preciso di dare accesso al fondo preteso dominante attraverso quello di essi attori, (per l'appunto) preteso servente, determina il rigetto della domanda riconvenzionale di acquisto per usucapione.

Si perviene, quindi, all'esame della domanda di acquisto della servitù di passaggio per destinazione del padre di famiglia.

Sul punto, la Suprema Corte ha precisato che "Una servitù di passaggio può ritenersi costituita per destinazione del padre di famiglia solo quando la cessazione dell'appartenenza dei due fondi all'originario unico proprietario si sia verificata dopo l'entrata in vigore dell'attuale codice civile. Infatti, l'art. 1061 cod.civ., che ha ammesso questo modo di costituzione, anche per le servitù discontinue, tra le quali rientra quella di passaggio, ha carattere innovativo, per cui non è applicabile retroattivamente a situazioni esauritesi quando era ancora in vigore l'art. 629 del





codice del 1865, per il quale potevano costituirsi per destinazione del padre di famiglia soltanto le servitù continue ed apparenti" (22.10.1998, n.10475).

Osta, pertanto, alla costituzione della servitù di passaggio in favore dei convenuti ex art. 1062 C.C., il suddetto orientamento della Corte di Cassazione, confermato peraltro con pronunzia più recente, secondo la quale *"Gli artt. 1061 e 1062 cod. civ., che consentono l'acquisto per usucapione e per destinazione del padre di famiglia delle servitù apparenti, anche se discontinue (nella specie, servitù di passaggio), hanno carattere innovativo rispetto all'art. 630 del codice civile del 1865, che disponeva che le servitù continue non apparenti e le servitù discontinue, apparenti o meno, non potevano costituirsi se non mediante titolo. Ne consegue che le citate norme del vigente codice civile non possono trovare applicazione rispetto a situazioni esauritesi in epoca anteriore alla sua entrata in vigore"* (Cass., sezione II, 29 aprile 2015, n. 8725).

La cessazione dell'appartenenza dei fondi allo stesso proprietario, infatti, nel caso in esame, risale ad epoca anteriore al 3 giugno 1940 – come da planimetrie catastali allegata alla c.t. di parte convenuta redatta dall'arch. [REDACTED] [REDACTED] relative rispettivamente alle particelle n. [REDACTED] sub 2 e [REDACTED] sub 3, intestate a [REDACTED] [REDACTED] ovvero a periodo anteriore all'entrata in vigore del Codice Civile (R.D. 16 marzo 1942, n. 262, pubbl. in G.U. 04.04.1942, n.79).

L'accoglimento della domanda principale formulata dagli attori esclude l'esame della domanda subordinata di cui al punto n.2) delle conclusioni rassegnate nella





memoria ex art. 183, co.6, n.1, c.p.c.

Il capo della domanda attorea relativo al risarcimento del danno per molestie, da liquidarsi in via equitativa, è rimasto del tutto sfornito di prova: infatti, non sono stati articolati capitoli di prova sul punto e le produzioni allegare all'atto di citazione (verbali del processo penale e relativa sentenza monocratica) dimostrano semmai l'inottemperanza del [REDACTED] al provvedimento possessorio n. 1406/2009 emesso dal Tribunale di Vasto, Giudice dott. Paolo Di Croce e la condanna subita dall'odierno attore per il reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni (art.393, co. 1 e 2 c.p.), senza concessione delle attenuanti generiche "*avendo perseverato in una condotta che lo aveva visto soccombente nel giudizio civile possessorio*".

Dunque, nessuna molestia è stata perpetrata dai coniugi [REDACTED] [REDACTED] nessuna interferenza illecita nella vita privata; d'altra parte, la reintegra nel possesso del piazzale (c.d. "spiazzo" adiacente alla parte dell'edificio di proprietà degli attori che si affaccia sulla p.lla [REDACTED] di proprietà degli odierni convenuti) comportava il passaggio sulla proprietà dei coniugi [REDACTED]

Neppure si ravvisano, a carico dei convenuti, gli estremi della lite temeraria.

L'art. 96 c.p.c richiede, infatti, oltre alla soccombenza, la prova dell'altrui malafede o colpa grave nel (l'agire o) resistere in giudizio e la prova del danno subito a causa della condotta temeraria della controparte. Pertanto, è necessario dimostrare l'esistenza sia dell'elemento soggettivo consistente nella consapevolezza o nell'ignoranza colpevole dell'infondatezza della propria tesi, sia





di quello oggettivo, ovvero il pregiudizio subito a causa della condotta temeraria della parte soccombente.

Difettano nel caso in esame: l'elemento psicologico, sia a motivo della citata pronunzia possessoria, sia per la sussistenza della quasi totalità dei presupposti integranti l'acquisto della servitù di passaggio per usucapione; l'elemento oggettivo, non essendo stati forniti elementi probatori tali da provare l'esistenza del danno ed essendosi concluso, peraltro, il processo derivante dalla querela sporta nei confronti di [REDACTED] - culmine, secondo gli assunti attorei, delle molestie perpetrate dai convenuti - con la condanna del medesimo per il reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni (art. 393, co.1 e 2 c.p.).

Del pari, per le stesse ragioni, non possono trovare accoglimento le speculari richieste formulate dai convenuti i quali nulla hanno provato in ordine ad elemento soggettivo ed oggettivo con riferimento a molestie e/o comportamenti costituenti interferenze nella vita privata, attuate dagli attori.

L'accoglimento della domanda attorea, infine, esclude qualsiasi ipotesi di azione temeraria da parte dei coniugi [REDACTED] - [REDACTED]

Da ultimo, si rileva che i convenuti non hanno dato seguito al capo della domanda sub 7) formulato nella memoria di costituzione con domanda riconvenzionale di usucapione.

Il regime delle spese processuali è regolato dal principio della soccombenza; questo implica che all'accoglimento della domanda principale segue la condanna di





parte convenuta al pagamento delle spese del presente giudizio, che si liquidano come in dispositivo, secondo lo scaglione corrispondente al valore della presente controversia (euro 5.200,00,). In particolare, tenuto conto delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate, il calcolo dei compensi professionali è stato effettuato sulla base dei valori medi dei parametri tabellari applicabili allo scaglione di riferimento, ai sensi del D.M. n. 55 del 10 marzo 2014, aumentati del 60 per cento (art. 4, co.1, cit. D.M.).

Anche le spese della consulenza tecnica d'ufficio, come in atti liquidate, devono porsi definitivamente ed interamente a carico della parte convenuta, con espresso riconoscimento del diritto di parte attrice di ripetere, nei confronti della soccombente, le somme eventualmente già corrisposte al c.t.u. in via di anticipazione.

Per Questi Motivi

Il Tribunale di Vasto, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulle domande proposte da [REDACTED] e [REDACTED] nei confronti di [REDACTED] e [REDACTED] nonché sulle domande riconvenzionali da questi ultimi formulate, disattesa ogni diversa richiesta, eccezione o conclusione, così provvede:

1. dichiara l'inesistenza di qualsiasi servitù di passaggio sulla proprietà di [REDACTED]





██████ e ████████████████████ in favore dei convenuti;

2. rigetta la richiesta di risarcimento del danno formulata dagli attori, relativamente a molestie nel godimento della proprietà ed interferenza illecita nella vita privata;

3. rigetta la richiesta di risarcimento del danno formulata dagli attori ex art. 96 c.p.c.;

4. rigetta la domanda riconvenzionale, formulata dai convenuti, di acquisto della servitù di passaggio per usucapione;

5. rigetta la domanda riconvenzionale, formulata dai convenuti, di acquisto della servitù di passaggio per destinazione del padre di famiglia;

6. rigetta la richiesta di risarcimento del danno formulata dai convenuti, relativamente a molestie nel godimento della proprietà ed interferenza illecita nella vita privata;

7. rigetta la richiesta di risarcimento del danno formulata dai convenuti ex art. 96 c.p.c.;

8. condanna ████████████████████ in solido tra loro al pagamento, in favore della parte attrice, delle spese del presente giudizio, che liquida in complessivi € 4.611,60 (di cui € 140,40 per spese documentate, € 2.430,00 per compensi professionali, euro 1.458,00 per aumento del 60% ed € 583,20 per rimborso forfettario spese generali, ai sensi del D.M. 10 marzo 2014, n. 55), oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge;





9. pone definitivamente a carico di parte convenuta le spese della consulenza tecnica d'ufficio, per l'importo come liquidato in corso di causa, dichiarando espressamente ripetibili nei confronti dei convenuti quelle eventualmente anticipate al c.t.u. da parte attrice.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.

Così deciso in Vasto, 23/05/2022.

IL GIUDICE On.

dott.ssa Franca Malatesta

